oltre i sei mesi) dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento di investigazioni preventive o per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. I provvedimenti degli organi di polizia sono poi comunicati al pubblico ministero per la convalida.

Tali disposizioni -oltre a presentare possibili profili meritevoli di approfondimento con riferimento all'art. 15 *Cost.*, in base al quale la libertà di ogni forma di comunicazione può essere limitata solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria- dovranno essere comunque applicate alla stregua dei princìpi di finalità e di proporzionalità, in una prospettiva di selettività dei provvedimenti e tenendo conto delle garanzie previste dalla predetta direttiva europea sulla conservazione dei dati di traffico.

Ulteriori modifiche del menzionato art. 132 sono state da ultimo previste dal richiamato decreto legislativo di recepimento della *cd.* "Direttiva Frattini".

2.2. *Novità normative con riflessi in materia di protezione dei dati personali*

Nel corso del 2007 sono stati approvati alcuni provvedimenti normativi che hanno riguardato il trattamento dei dati personali e l'attività del Garante.

Criminalità informatica

Vanno ricordati, in particolare:

- la menzionata legge 18 marzo 2008, n. 48, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Come ricordato (*v. par.* 2.1.) la Convenzione, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 ed entrata in vigore il 1° luglio 2004, reca misure da adottare a livello nazionale in tema di diritto penale sostanziale e processuale, nonché disposizioni in materia di cooperazione internazionale. In particolare, essa prevede alcune fattispecie di reato che le parti devono introdurre come, ad esempio: l'accesso illegale a un sistema informatico; le intercettazioni illegali di dati informatici; l'attentato all'integrità di dati o di sistemi informatici; la cancellazione, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici; l'abuso di dispositivi, compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopraccitati, nonché di parole chiave o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a un sistema informatico; le falsificazioni informatiche e la frode informatica. La Convenzione prevede, inoltre, misure procedurali che riguardano il perseguimento dei predetti reati, fra le quali: la comunicazione rapida dei dati conservati, compresi quelli relativi al traffico; l'ordine di esibizione; la perquisizione e il sequestro dei dati informatici; la raccolta dei dati di traffico in tempo reale; l'intercettazione del contenuto dei dati; essa prevede infine talune misure giurisdizionali. La Convenzione di Budapest non regola, comunque, solo i *cd.* "reati informatici", ma riguarda, in termini più generali, anche le procedure e le modalità di applicazione di vari atti di indagine penale (ispezioni, perquisizioni, sequestri anche di corrispondenza, custodia, accertamenti urgenti, *ecc.*) per reati non informatici, ovvero "di tipo tradizionale" per i quali ricorra un'esigenza probatoria che presuppone la ricerca di mezzi di prova su o mediante strumenti elettronici (*cfr.* artt. 14 e 19 Conv.).
  La Convenzione prevede inoltre varie forme di collaborazione e di mutua assistenza fra gli Stati firmatari, anche a fini di estradizione, non solo relativamente a reati "collegati a sistemi e dati informatici", ma anche "per raccogliere le prove in forma elettronica" di qualsiasi tipo di reato, informatico e non. Ciò può avvenire in casi numericamente elevati, venendo in considerazione reati puniti con pena non inferiore nel massimo a un anno (artt. 23 e

24 Conv.). In tale ampia prospettiva, le attività di indagine penale svolte nei vari Paesi, anche quando derivano da richieste di cooperazione internazionale disciplinate dalla Convenzione, potranno quindi comportare la raccolta e lo scambio di una notevole quantità di dati personali, riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche non connessi direttamente a forme di criminalità informatica o che comunque possono riguardare attività del tutto lecite. L'impatto delle misure è quindi particolarmente significativo sui diritti e sulle libertà degli interessati. Va tenuto conto che, in proposito, si sono avuti, di recente, alcuni esempi significativi di perquisizioni presso redazioni giornalistiche e giornalisti disposte dalla autorità giudiziaria.

Nel corso dei lavori preparatori della Convenzione, il Gruppo dei Garanti europei (in particolare con il *Parere n.* 4/2001, adottato il 22 marzo 2001) ha evidenziato diversi profili critici riguardanti la rispondenza del progetto di convenzione ai princìpi in materia di protezione dei dati personali sanciti nella Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 1981 e negli altri strumenti normativi successivamente intervenuti in materia. Il testo definitivo della Convenzione ha recepito solo in parte le obiezioni e i suggerimenti avanzati dai Garanti europei nell'ottica di una maggiore attenzione alle esigenze di protezione dei dati personali. Un punto importante che è stato accolto, in parte, riguarda l'invito dei Garanti a specificare maggiormente i criteri che possono giustificare l'adozione delle misure previste dalla Convenzione, in termini di necessità, adeguatezza e proporzionalità, come richiesto dai menzionati strumenti normativi di protezione dei dati.

In questo senso, l'articolo 15 della Convenzione obbliga gli Stati firmatari ad assoggettare l'applicazione delle misure di assistenza alle norme di diritto interno. Tali misure devono prevedere condizioni idonee a garantire una tutela adeguata dei diritti fondamentali della persona (in particolare, di quelli previsti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui articolo 8 sancisce, com'è noto, il diritto alla riservatezza); devono altresì assicurare specificamente il rispetto del "principio di proporzionalità".

L'applicazione del principio di proporzionalità è, quindi, prevista dalla Convenzione in termini di obbligatorietà, ai fini della corretta attuazione della Convenzione stessa. La legge n. 48/2008 non ha previsto, in tal senso, un'unica norma a carattere generale da integrare, poi, nella legislazione processuale penale. Risulta, quindi, necessario che tale principio sia adeguatamente sviluppato nella legislazione mediante l'inserimento, in ciascuna delle pertinenti disposizioni di legge che disciplinano l'attività di indagine e istruttoria nell'ambito del processo penale, di un'apposita previsione in base alla quale gli atti di indagine e processuali dovranno essere adottati dall'autorità giudiziaria o di polizia in chiave di proporzionalità e di selettività, in relazione, cioè, a dati e informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto all'indagine in corso e con modalità parimenti proporzionate. Tali "clausole di proporzionalità" devono risultare operanti anche per altri atti di indagine previsti dalla Convenzione e già disciplinati dalla legislazione nazionale, come, ad esempio, le intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni e in particolare di quelle "di nuova generazione", come quelle vocali effettuate in rete (*Voip, ecc.*). Qualora non si ottenga dal legislatore la menzione espressa del principio di proporzionalità nelle norme di legge sugli atti di indagine, è, comunque, più che opportuna un'azione di continua sensibilizzazione delle competenti autorità investigative affinché il principio di proporzionalità men-

zionato nella Convenzione sia rispettato in concreto negli atti di indagine. Analoga esigenza di applicazione in chiave di proporzionalità si pone, poi, per le disposizioni della legge di ratifica che hanno introdotto il *cd.* "congelamento" temporaneo e urgente dei dati di traffico telematico (*cfr. par.* 2.1.).

- la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Tra le direttive cui il Governo è delegato a dare attuazione figura la direttiva 2006/86/Ce del 24 ottobre 2006, relativa alla conservazione, alla distribuzione e alla rintracciabilità dei tessuti e delle cellule umani. La legge attribuisce, inoltre, delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi di attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (art. 28);

Legge comunitaria 2007

- la legge 18 marzo 2008, n. 53, di ratifica ed esecuzione di accordi di cooperazione relativi rispettivamente, a un sistema globale di navigazione satellitare civile (Gnss) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e Israele e, in pari data, la legge n. 54, di ratifica ed esecuzione di: 1) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (Gnss)-Galileo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; 2) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e Gps e applicazioni correlate tra gli Stati uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro. In merito a tali atti il 28 novembre 2007 si è tenuta presso la Commissione politiche dell'Unione europea della Camera un'audizione del Garante, nel corso della quale sono state esaminate le implicazioni che il sistema satellitare Galileo presenta in relazione alla tutela dei dati personali (*v. par.* 1.2.1.);

Sistema satellitare Galileo

- il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (c*d.* decreto "milleproroghe"). L'articolo 34, in materia di contrasto del terrorismo internazionale, proroga il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o di servizi di comunicazione elettronica, già fissato al 31 dicembre 2007 (art. 6, comma 1, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. dalla l. 31 luglio 2005, n. 155).
  Per armonizzare i periodi di conservazione dei dati di traffico con le prescrizioni contenute nella pertinente direttiva europea in materia (direttiva 2006/24/Ce *cd.* "Frattini") il termine è prorogato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della predetta direttiva -che dovrà individuare, appunto, specifici termini di conservazione dei dati- e comunque non oltre il 31 dicembre 2008;

Conservazione dei dati di traffico

- il medesimo decreto legge n. 248/2007, all'art. 47-*quater*, equipara la durata in carica del presidente e dei membri del Garante -unitamente a quelli della Consob e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici- a quella del presidente e dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (sette anni, non prorogabili), nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti;

Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che reca alcune disposizioni di interesse per gli aspetti concernenti la protezione dei dati personali, tra le quali si segnalano quelle relative a: 1) l'individuazione, con decreto interministeriale,

Legge finanziaria 2008

degli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (*white list*), nell'ambito delle disposizioni relative ai redditi prodotti all'estero e ai rapporti internazionali, recate dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986 (art. 1, comma 83); 2) la comunicazione mensile, in via telematica, dei dati retributivi, prevista al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica, rimettendo a un decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative e di condivisione dei dati tra Inps, Inpdap e l'Agenzia delle entrate (art. 1, commi 121 e 122); 3) l'introduzione della fatturazione elettronica per l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici nazionali, con l'osservanza del Codice dell'amministrazione digitale e attraverso il sistema di interscambio istituito e gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 209-213); 4) la comunicazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie su contratti di somministrazione di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare (*cd.* "catasto telefonico") raccolti dai relativi fornitori, a fini di contrasto all'evasione fiscale (art. 1, comma 222), in merito alla quale il Garante ha segnalato alla competente commissione parlamentare la criticità di una raccolta generalizzata di nuovi dati relativi a tutte le utenze telefoniche, anche mobili, e la necessità del ricorso a modalità proporzionate e selettive, che evitino l'afflusso indiscriminato di diversi milioni di dati relativi a cittadini non interessati a tali verifiche fiscali; 5) l'individuazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dei casi e delle modalità con cui, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate e ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti tenuti all'accertamento e alla riscossione dei tributi e di tutte le entrate possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati (art. 1, comma 225); 6) in relazione al sistema informativo della fiscalità, l'individuazione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze della contitolarità delle banche di dati che lo compongono, ritenuta funzionale al sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria di cui all'art. 1, comma 57, della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 274); 7) la dichiarazione sostitutiva unica, con le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.s.e.e.) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, che il richiedente la prestazione può presentare anche direttamente all'Agenzia delle entrate in via telematica, ove intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo familiare; si prevede inoltre che tramite convenzione tra la predetta Agenzia e l'Inps siano definite le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione della disposizione, nel rispetto delle garanzie previste dal Codice (art. 1, comma 344); 8) la realizzazione di un "sistema unico nazionale" -articolato su base distrettuale di corte d'appello- delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, il cui avvio è demandato al Ministero della giustizia (art. 2, comma 82); 9) l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il compito di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli "uffici prezzi" delle camere di commercio e ad altri organi (Istat, uffici del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri) e di renderle note –anche in via telematica– avvalendosi del portale delle imprese gestito dalla rete informatica delle camere di commercio; si segnala, in proposito, la particolare criticità della disposizione in base alla quale le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte all'applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sulla quale l'Autorità nel corso dei lavori per l'approvazione della legge ha richiamato vivamente l'attenzione del competente ministero per le gravi implicazioni che possono derivarne sui diritti delle persone (art. 2, comma 199); 10) la definizione, con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal Codice, delle modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi relativi alla promozione della distribuzione e della produzione di opere europee (art. 2, comma 301); 11) l'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria, quale nuovo strumento generale di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (*cd.* "*class action*"), attraverso la modifica del codice del consumo (art. 140 *bis*). Si prevede, in particolare, che il giudice chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda possa differire la pronuncia quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente (art. 2, commi 445-449); 12) l'identificazione da parte del Cnipa di soluzioni tecniche e funzionali atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche, anche ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2, comma 582); 13) con riguardo alle misure che le pubbliche amministrazioni devono individuare per il contenimento delle spese di funzionamento, l'individuazione –nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza– di forme di verifica del corretto utilizzo delle utenze relative alle apparecchiature di telefonia mobile (art. 2, comma 595); 14) la pubblicazione degli atti comportanti spese a fini retributivi da parte di pubbliche amministrazioni statali, agenzie, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e altri enti pubblici, sul relativo sito *web*, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso (art. 3, comma 44);

- il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, che tocca anche aspetti concernenti la protezione dei dati personali, fra i quali si ricordano in particolare: 1) il *cd.* "blocco dei pagamenti pubblici" di importo superiore a 10.000 euro nei confronti di cittadini che a loro volta sono debitori verso la pubblica amministrazione, per i quali si prevede la possibilità che l'importo di riferimento sia modificato con mero decreto ministeriale (art. 19); 2) l'istituzione dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonché allo scopo di monitorare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli alloggi. Si prevede, inoltre, che i soggetti gestori del patrimonio immobiliare debbano assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via Internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un delicato controllo

Collegato alla legge finanziaria 2008

incrociato dei dati nell'ambito del sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente (art. 21); 3) la realizzazione, da parte del Ministero della giustizia, della "banca dati" delle misure cautelari prevista dalle norme di attuazione del codice di procedura penale, al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, nonché il rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale e la sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti (art. 38); 4) il sistema integrato dell'anagrafe tributaria (art. 1, commi 56 e 57, legge finanziaria 2007), che viene finalizzato non solo alla condivisione e alla gestione integrata delle informazioni, ma anche al "costante scambio" delle informazioni medesime, e la cui effettiva realizzazione viene assicurata anche attraverso l'attività di indirizzo del Ministero dell'economia nei confronti di tutte le strutture dell'amministrazione finanziaria, ritenuta necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità (art. 39, comma 4);

- la legge 3 agosto 2007, n. 124, di riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e della disciplina del segreto di Stato.

Riforma dei servizi di informazione e di sicurezza

Nel periodo d'interesse, il Governo ha inoltre adottato alcuni decreti legislativi di interesse per l'Autorità, fra i quali, in particolare:

Raccolta di sangue e servizi trasfusionali

- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante la revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/Ce, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. In particolare, si prevede che tutti i dati raccolti, comprese le informazioni di carattere genetico, cui hanno accesso terzi, siano resi anonimi in modo tale che il donatore non sia più identificabile, e che si adottino misure di protezione dei dati tali da scongiurare divulgazioni indebite di tali informazioni, garantendo al tempo stesso la tracciabilità delle donazioni (art. 22);
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, di attuazione della direttiva 2005/61/Ce che applica la direttiva 2002/98/Ce per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; tutte attività che devono esplicarsi nel rispetto della "normativa vigente", tra cui, segnatamente, quella in materia di protezione dei dati personali (artt. 2, 3 e 4);
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, di attuazione della direttiva 2005/62/Ce che applica la direttiva 2002/98/Ce per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali, che prevede, tra l'altro, a garanzia della riservatezza dei donatori di sangue, la disponibilità di un'area riservata e separata, destinata al colloquio con il candidato donatore e al ristoro/riposo *post* donazione; nonché la conservazione della documentazione relativa alle registrazioni di ciascuna attività svolta dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta, effettuata secondo procedure che garantiscano la protezione dei dati e la tutela della riservatezza "sulla scorta delle regolazioni e normative vigenti" (allegato I, punti 3.2, 5 e 6.1);
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della direttiva 2005/60/Ce e della direttiva 2006/70/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il decreto, previsto dalla legge comunitaria 2005 (l. n. 29/2006), ha inteso coordinare le disposizioni

Contrasto del riciclaggio

in materia di rango primario e secondario succedutesi nel tempo, e che hanno esteso le misure antiriciclaggio, originariamente introdotte nel settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, a diverse professioni (notai, altri liberi professionisti legali, ragionieri, commercialisti, consulenti tributari e del lavoro e agenti immobiliari) e ad attività d'impresa ritenute particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio (agenzie di recupero crediti, custodia e trasporto di valori, commercio di cose antiche o di preziosi, case d'asta o case da gioco). Il decreto ha confermato e, in parte, ampliato tale intervento estensivo, sulla base di quanto previsto dalla citata direttiva europea. Come rilevato dal Garante nel parere reso sullo schema (*v. par.* 1.2.3.2.), la particolare ampiezza del novero dei soggetti tenuti agli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e (in alcuni casi) di segnalazione di quelle sospette impone da tempo una riflessione di fondo sul crescente impatto che la normativa antiriciclaggio assume sempre più in settori via nuovi, nonché sulle connesse implicazioni che ne derivano per i diritti delle persone e sul piano della protezione dei dati personali. La direttiva 2005/60/Ce prevede infatti anche un incremento dei controlli sui soggetti che effettuano operazioni "sospette", stabilendo che debba essere identificato anche il "titolare effettivo" dell'operazione stessa (vale a dire la persona che esercita un controllo sul cliente o per conto della quale l'attività o l'operazione vengono effettuate); prevede, altresì, verifiche sulla clientela calibrate rispetto al "rischio" di riciclaggio associato al cliente (*cd.* "approccio basato sul rischio"). La medesima direttiva europea menziona, al contempo, la necessità di rispettare i diritti fondamentali delle persone e i princìpi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 8 garantisce ad ogni individuo il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. In tale quadro, il descritto e rilevante ampliamento, soggettivo e oggettivo, della normativa a livello europeo e, conseguentemente, di quella nazionale di attuazione, ne rende necessaria un'applicazion rigorosa in chiave di effettiva necessità, proporzionalità e selettività degli interventi di monitoraggio e di prevenzione (artt. 2 e 11 del Codice), anche in considerazione degli enormi flussi informativi previsti dal decreto legislativo. Al riguardo si segnala, in particolare, che l'art. 36, comma 6, del decreto prevede che i dati e le informazioni raccolti per finalità antiriciclaggio, debitamente registrate, siano poi "utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti"; nel parere espresso il Garante ha richiesto che tale utilizzabilità vi sia solo in caso di accertato riciclaggio, per assicurare il rispetto dei princìpi di finalità e proporzionalità nel trattamento dei dati (art. 11 del Codice);

- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, che attua la direttiva 2004/23/Ce sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; si prevede, in particolare, che tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, ai quali hanno accesso terzi, siano resi anonimi in modo tale che né il donatore, né il ricevente siano identificabili (art. 14); tra le informazioni da fornire ai donatori o ai soggetti legittimati a esprimere il consenso alla donazione figurano quelle relative alla protezione dei dati e alla riservatezza medica (art. 15 e allegato 1);

Tessuti e cellule umane

- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione della direttiva 2005/14/Ce sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che –modificando il codice delle assicurazioni pri-

Dati riguardanti la copertura assicurativa dei veicoli

vate (art. 142 *bis*)– prevede a favore del danneggiato il diritto di ottenere dal Centro di informazione italiano, istituito presso l'Isvap, i dati riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa (art. 1, comma 5);

Sperimentazione di farmaci

- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/Ce, recante princìpi e linee-guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali; tra i princìpi di buona pratica clinica si prevede la garanzia della riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti in sperimentazione (art. 3, comma 11) e si dedica un'apposita previsione alla riservatezza dei dati e dei rapporti d'ispezione (art. 30, commi 1 e 2);

Commercio a distanza di servizi finanziari

- il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, recante disposizioni correttive ed integrative del Codice del consumo (d.lg. 6 settembre 2005, n. 206) che traspone in tale codice la disciplina relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, già contenuta nel decreto legislativo n. 190 del 2005; si registra, in particolare, che il nuovo articolo 67-*sexiesdecies* del predetto Codice reca la disciplina delle comunicazioni non richieste in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;

Pratiche commerciali sleali

- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori. Per quanto di specifico interesse in materia di protezione dei dati personali, il decreto modifica il Codice del consumo (art. 26, comma 1, lett. *c*) d.lg. n. 206/2005) inserendo fra le pratiche commerciali definite "aggressive" anche le ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via *fax*, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuori dalle circostanze in cui esse risultino giustificate ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale e fatta salva la disciplina in materia prevista dal medesimo Codice del consumo (art. 58) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 130);

Comunicazioni dei vettori aerei

- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, con il quale è stata recepita la direttiva 2004/82/Ce concernente l'obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, sul cui schema il Garante ha espresso parere (*v. par.* 1.2.3.2.).

2.2.1. *I regolamenti sui procedimenti presso il Garante*

Regolamento sulle procedure

Il 14 dicembre 2007 sono stati adottati due regolamenti del Garante, entrambi pubblicati in *G.U.* n. 7 del 9 gennaio 2008.

Il primo (Regolamento n. 1/2007 [doc. *web* n. 1477480]) disciplina le procedure con le quali il Garante svolge i compiti previsti per legge ai fini del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (art. 154 del Codice).

Dopo l'entrata in vigore del Codice e sulla base dell'esperienza acquisita, è emersa infatti l'esigenza di consolidare alcune concrete modalità attuative delle disposizioni relative allo svolgimento dei compiti dell'Autorità, e, in particolare, alle procedure di tutela degli interessati, avviate d'ufficio o su loro istanza, tenendo conto anche delle risorse del Garante e delle entrate disponibili in base al bilancio di previsione.

Il regolamento evidenzia che l'Autorità continuerà ad ispirare la propria azione a princìpi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità e adeguatezza e valorizzando l'utilizzo di tecniche informatiche e della telematica. A tal fine, si terrà conto in particolare di alcuni fat-

tori, quali la natura e della gravità degli illeciti da accertare in rapporto ai loro effetti e all'entità del danno che può derivarne per uno o più interessati, come pure la probabilità di comprovare la sussistenza degli illeciti segnalati (art. 3).

Sulla base di questi criteri (*v.* anche art. 2, comma 1, lett. *a*) e *c*), del regolamento n. 1/2000) il Garante determina e aggiorna con cadenza almeno semestrale la programmazione dei lavori del collegio, le linee di priorità nell'esame di reclami e segnalazioni da parte dell'ufficio e la programmazione delle attività ispettive (art. 4), in modo da trovare il miglior equilibrio tra le risorse disponibili e le questioni da trattare.

Nel quadro di priorità così determinato, il regolamento disciplina lo svolgimento delle procedure anche in applicazione dei princìpi contenuti nella legge n. 241 del 1990 ed evidenzia, tra l'altro, i diversi casi in cui, al termine dell'istruttoria preliminare, non si ravvisano gli estremi per un provvedimento di divieto o blocco del trattamento ai sensi dell'art. 143 del Codice; tra questi casi, vi rientrano, le condotte ormai prive di effetti, anche per il tempo trascorso, quelle per le quali il titolare ha nella sostanza posto rimedio a quanto lamentato dagli interessati, oppure può essere sufficiente richiamare un provvedimento generale del Garante (art. 11).

Nel contempo, si è ravvisata la necessità di verificare la perdurante attualità e la persistenza dei presupposti per adottare provvedimenti in ordine a fatti oggetto di segnalazioni e reclami pervenuti all'Autorità prima dell'insediamento dell'attuale collegio; si è perciò previsto che, salvi alcuni casi, siano improcedibili segnalazioni e reclami anteriori al 30 aprile 2005 per i quali non sia stata presentata nei termini indicati dal regolamento una motivata richiesta di trattazione (art. 21).

L'esplicita indicazione dei criteri di priorità e di trattazione è apparsa, oltre che rispettosa di esigenze normative, utile per orientare in concreto gli interessati, in modo che le segnalazioni e i reclami consentano di intervenire sui casi di rilievo e, insieme, di fornire gli elementi di valutazione necessari all'Autorità per il migliore svolgimento delle sue funzioni.

Regolamento sulla durata dei procedimenti e sulle unità organizzative competenti

Il secondo regolamento (n. 2/2007 [doc. *web* n. 1477624]) individua i termini per lo svolgimento dei procedimenti e le unità organizzative responsabili ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990 e successive modificazioni. Anche questo regolamento riguarda sia i procedimenti avviati d'ufficio, sia quelli avviati su istanza di parte. Al testo sono allegate al testo due tabelle, la tab. A, che contiene una ricognizione dei termini già stabiliti per legge, la tab. B, invece, con cui sono determinati i termini non previsti direttamente dalla legge. Quest'ultima tabella che è stata oggetto di un comunicato di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2008, n. 132, è divisa in due parti, relative la prima a procedimenti disciplinati dal Codice, e, la seconda, a procedimenti inerenti al personale dell'Ufficio. I termini stabiliti dalla legge si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale da parte del Collegio del Garante. Quelli determinati dal regolamento, invece si riferiscono alla data in cui l'unità organizzativa competente conclude l'esame dell'affare; in questi casi bisogna aggiungere il termine per l'adozione del provvedimento finale, non superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte del collegio (*v.* art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 [doc. *web* n. 1098801]).

2.3. *Il monitoraggio delle leggi regionali*

Nel corso del 2007 è proseguita l'attività di monitoraggio degli atti delle regioni e degli enti locali.

L'attività in parola, svolta con finalità anzitutto conoscitive, ha avuto per oggetto la conformità degli atti normativi, anche in *itinere*, alla disciplina nazionale in mate-

ria di protezione dei dati personali, alla luce della nota sentenza n. 271/2005 della Corte costituzionale, che riconduce la protezione dei dati alla materia dell'ordinamento civile e, quindi, alla esclusiva competenza statale.

Va premesso che il quadro giurisprudenziale di riferimento non ha presentato variazioni rispetto all'anno precedente e che oggetto di analisi e di verifica sono risultati principalmente i settori attinenti alle politiche sociali e familiari nonché i procedimenti elettorali e quelli amministrativi.

Con specifico riferimento alle richieste di parere pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri relative a leggi già approvate è stato nella gran parte dei casi riscontrato, come già lo scorso anno, un sostanziale corretto svolgimento della potestà legislativa regionale.

Tra i parametri costituzionali venuti in considerazione, si segnala quello dell'art. 48 della Costituzione sulla segretezza del voto, che acquista particolare rilievo nelle ipotesi in cui venga disciplinato il *cd.* "voto elettronico".

A fronte di innovative modalità di votazione che in via sperimentale cominciano ad essere disciplinate si è infatti ritenuto doveroso verificare se la segretezza e, quindi, la protezione delle opinioni politiche del votante prevista dalla Costituzione, sia assicurata in termini adeguati.

In sede di approfondimento da parte dell'Autorità, è emerso tra l'altro che il problema si può porre in particolare per i voti "nulli", che sono comunque espressione della non comprimibile libertà di scelta dell'elettore e che potrebbero anche indirettamente risultare riconoscibili nel caso in cui, ad esempio, la procedura per esprimerli risultasse, per ragioni tecniche, più lunga di quella necessaria per esprimere un voto valido, e quindi richiedesse una maggiore permanenza dell'elettore in cabina.

A fronte di alcuni testi normativi suscettibili di applicazione non pienamente conforme alla normativa nazionale, ma che di per sé non apparivano in violazione dell'esclusiva competenza legislativa statale, l'Autorità ha indicato la necessità di utilizzare lo strumento regolamentare previsto dagli artt. 19 e 20 del Codice per assicurare la piena conformità della disciplina regionale –relativa alla comunicazione di dati comuni a soggetti privati ovvero alla loro diffusione, nonché al trattamento dei dati sensibili– ai limiti posti dal Codice.

Con riferimento all'esame dei testi legislativi e regolamentari in *itinere* effettuato nel corso dell'anno, si sono registrati poi profili e problematiche di interesse similari a quelli riguardanti gli atti legislativi già pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale.*

L'attività di monitoraggio, seppure a campione e limitatamente a quanto pubblicato sui siti istituzionali, ha riguardato anche taluni provvedimenti amministrativi delle regioni e degli enti locali tra i quali vanno menzionate alcune deliberazioni comunali istitutive di registri di unioni di fatto, la deliberazione di una giunta regionale in materia di registri pubblici delle assistenti familiari e un regolamento regionale in materia di sistema informativo geografico regionale.

Al riguardo si è evidenziato che lo svolgimento da parte di enti locali di compiti conoscitivi informativi e statistici risponde all'esigenza di assicurare la circolazione delle informazioni tra amministrazioni locali, regionali e statali, ma va seguito con attenzione in particolare per quanto attiene al grado di pervasività dei sistemi in concreto posti in essere.

Per quanto attiene alle convivenze di fatto, si è confermato che risultano rispettose delle esigenze di protezione dei dati personali quelle deliberazioni che ricollegano effetti al dato obiettivamente riscontrabile della comune residenza dei soggetti interessati, evitando, in linea con il principio di essenzialità nel trattamento dei dati, di attribuire rilievo a profili più direttamente attinenti alla sfera affettiva o sessuale, e senza interferire con la disciplina in materia di registri anagrafici e di stato civile.

L'attività svolta dal Garante

PAGINA BIANCA

II - L'attività svolta dal Garante

3 Il Garante e le pubbliche amministrazioni

3.1. *Profili introduttivi*

Nel settore pubblico si continuano a registrare ritardi e difficoltà nella rigorosa applicazione della normativa e dei princìpi in materia di protezione dei dati personali.

Nel corso del 2007 è proseguita da parte delle pubbliche amministrazioni l'attività necessaria all'adozione dei regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché l'adeguamento degli assetti organizzativi e funzionali alle disposizioni del Codice e, in alcuni casi, l'adozione delle norme regolamentari in funzione integrativa della normativa statale.

Il varo dei predetti regolamenti, oltre a costituire un adempimento necessario, ha offerto alle amministrazioni pubbliche un'importante occasione per proseguire il processo di ammodernamento delle proprie strutture anche alla luce dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Nel 2007 l'Autorità è stata altresì chiamata a verificare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali in diversi settori fra i quali quello riguardante il trattamento delle informazioni genetiche e dei campioni biologici; si è conclusa, infatti, l'ultima fase di approfondimento in ordine all'individuazione delle cautele da osservare in relazione al trattamento di tale categoria di informazioni ed è stata così adottata nel mese di febbraio l'*autorizzazione generale* per il trattamento dei dati genetici [doc. *web* n. 1389918], la cui predisposizione ha impegnato lungamente l'Autorità, anche in collaborazione con esperti del settore (*v. Relazione* 2006, p. 64).

Inoltre, le numerosissime comunicazioni pervenute all'Autorità ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1, lett. *a*), del Codice hanno contribuito a far emergere l'esistenza di flussi di informazioni personali diversi da quelle sensibili e giudiziarie tra enti pubblici, anche in assenza di norme di legge e di regolamento, ma necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali di uno degli enti coinvolti.

Il Garante ha inoltre continuato a verificare la corretta interpretazione ed applicazione della normativa in materia di protezione dei dati in tutti gli ambiti pubblici, per garantire il rispetto della dignità e della riservatezza dei cittadini soprattutto in quei particolari settori, quali quello sanitario, dove, per la particolare delicatezza delle informazioni trattate, risulta imprescindibile l'adozione di misure ed accorgimenti ancora più incisivi di quelli normalmente previsti a tutela degli interessati.

Obiettivo prioritario del Garante è, quindi, tuttora, la "messa in sicurezza" dei trattamenti più delicati (si pensi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, non-

ché agli accessi alle grandi banche di dati) e delle modalità più pericolose di trattamento delle informazioni come quella delle interconnessioni.

Le pagine che seguono dànno conto –con un'esposizione casistica, in ragione del rilievo delle norme che nei diversi settori regolano il trattamento di dati da parte dei soggetti pubblici– delle molteplici direzioni nelle quali l'Autorità, pur con risorse assai limitate, è stata chiamata ad intervenire.

3.2. *I regolamenti sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari*

3.2.1. *I regolamenti delle amministrazioni centrali*

Il processo di adeguamento al sistema di garanzie previsto dal Codice per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è proseguito nel corso dell'anno per talune amministrazioni centrali che non vi avevano provveduto entro il termine del 28 febbraio 2007. Il Garante è stato quindi chiamato ad esprimere il previsto parere sugli schemi di regolamento predisposti dall'Aifa-Agenzia italiana del farmaco (*Parere* 12 aprile 2007 [doc. *web* n. 1403241]), dall'Isfol-Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (*Parere* 26 aprile 2007 [doc. *web* n. 1407772]), dal Coni-Comitato olimpico nazionale italiano, (*Parere* 19 settembre 2007 [doc. *web* n. 1443411]) e dalla Sspal-Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (*Parere* 7 febbraio 2008 [doc. *web* n. 1491594].

In tutti questi casi, l'Autorità ha subordinato l'adozione del parere favorevole al rispetto di talune condizioni, evidenziando che eventuali trattamenti di dati sensibili o giudiziari, effettuati oltre la scadenza di legge e nelle more dell'adozione di un regolamento conforme al parere espresso dal Garante, possono essere effettuati lecitamente solo sulla base di una specifica previsione legislativa. In alcune circostanze, inoltre, è stata rilevata la non corretta individuazione delle disposizioni del Codice relative alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nello svolgimento delle attività poste in essere di volta in volta (*cfr. Pareri* all'Isfol, al Coni e alla Sspal). In alcuni casi, il Garante non ha ritenuto comprovata l'indispensabilità dell'utilizzo di talune categorie di informazioni sensibili per perseguire le attività menzionate negli schemi. In particolare, è stato richiesto alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale di valutare ulteriormente l'indispensabilità dell'utilizzo di dati personali attinenti allo stato di salute per elaborare studi e ricerche nell'ambito delle scienze mediche; ciò, in ragione delle finalità istituzionali della scuola, strettamente connesse alle esigenze di formazione, aggiornamento e specializzazione degli amministratori pubblici locali. Un riesame della valutazione di indispensabilità è stato richiesto anche all'Agenzia italiana del farmaco in ordine all'utilizzo di informazioni sensibili –in luogo di dati anonimi o diversi da quelli sensibili– per monitorare le sperimentazioni cliniche di medicinali presso l'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica che fa capo all'Agenzia.

L'Autorità ha precisato ancora che interconnessioni e raffronti, anche in applicazione del criterio di indispensabilità, devono essere limitati alle ipotesi in cui sussista una base normativa che li autorizzi (art. 22, commi 9 e 11, del Codice). Al riguardo, precisando che l'"interconnessione" evidenzia una relazione tra sistemi informativi reciprocamente accessibili a determinate condizioni, il Garante ha richiesto di verificare se, nei singoli casi, l'operazione consiste in una interconnessione o in un diverso tipo di collegamento per via telematica volto a ottenere informazioni o certificazioni dal medesimo o da altri titolari del trattamento, senza una consultazione

diretta di banche dati (*cfr. ad es., Parere* alla Sspal). Taluni specifici rilievi sono stati poi formulati all'Aifa riguardo alle operazioni di interconnessione e raffronto indicate nello schema di regolamento nell'ambito della "rete nazionale ed internazionale di farmacovigilanza". Fermi restando i flussi telematici di informazioni previsti per legge (in particolare, dal d.lg. 24 aprile 2006, n. 219), l'Autorità non ha ritenuto che le disposizioni primarie richiamate nello schema consentissero l'interconnessione informatica tra il sistema dell'Agenzia e quelli delle aziende farmaceutiche idonea a raffrontare dati sensibili detenuti da distinti titolari del trattamento.

3.2.2. *I regolamenti delle regioni e degli enti locali*

Sono continuate a pervenire da parte di enti regionali e locali numerose richieste di parere (art. 20, comma 2 e 154, commi 1, lett. *g*) e 5, del Codice) aventi per oggetto schemi di regolamento riguardanti trattamenti di dati sensibili e giudiziari ritenuti non ricompresi, per tipologia di dati o di operazioni, né negli schemi-tipo di regolamento, sui quali il Garante si è espresso favorevolmente, predisposti dall'Anci-Associazione nazionale dei comuni italiani [doc. *web* n. 1174532], dall'Uncem-Unione nazionale comuni comunità enti montani [doc. *web* n. 1182195], dall'Upi-Unione delle province d'Italia [doc. *web* n. 1174562], dalla Conferenza regioni e delle province autonome [doc. *web* n. 1272225], né nei pareri con i quali il Garante si è espresso positivamente con riferimento a ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati nei predetti schemi-tipo (*Relazione 2006*, pp. 34 e 35 [doc. *web* nn. 1213424, 1298732, 1314392, 1370369, 1377640, 1434995]).

In particolare, è pervenuta all'Autorità una specifica richiesta di parere dalla Provincia autonoma di Trento in ordine a una scheda, da allegare al regolamento già adottato, che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili dall'amministrazione in relazione alle specifiche finalità perseguite nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale (artt. 73, 86, comma 1, lettera *c*) e 95 del Codice). In ordine alla medesima scheda, predisposta al termine di una collaborazione informale avviata con l'Ufficio del Garante, l'Autorità ha espresso parere favorevole (*Parere* 10 gennaio 2008, [doc. *web* n. 1482234]).

Altre richieste di parere pervenute dagli enti locali hanno posto problematiche interpretative per molti versi omogenee.

Sono numerosi, infatti, i casi in cui si è reso necessario richiamare gli enti locali al rispetto del principio di indispensabilità di dati sensibili o giudiziari trattati e di operazioni eseguibili (art. 22, comma 5, del Codice).

Ad esempio, laddove non è risultata comprovata, dalla descrizione del trattamento, l'indispensabilità dell'utilizzo di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari dell'interessato per la gestione di albi comunali di associazioni e organizzazioni di volontariato, l'amministrazione interessata è stata invitata a espungere i dati in questione dallo schema di regolamento, ferma restando la possibilità di verificare nuovamente l'indispensabilità e di documentarla adeguatamente al fine di richiedere al Garante uno specifico parere in proposito (*Nota* 8 maggio 2007).

Analoghe considerazioni sono state formulate nei confronti di un comune, che aveva individuato i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica ai fini della concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, senza comprovare nella descrizione del trattamento l'indispensabilità dell'utilizzo di tali informazioni per perseguire le finalità connesse all'erogazione dei contributi in questione (*Nota* 31 maggio 2007).

I medesimi princìpi sono stati rappresentati ad altri enti locali che hanno invece individuato, quali dati necessari per il perseguimento di specifiche finalità istituzionali, lo stato di salute relativo ai familiari del dipendente, la vita sessuale per perse-

guire scopi socio-assistenziali e psico-sociali in favore di soggetti immigrati (*Nota* 2 agosto 2007), l'anamnesi familiare per perseguire finalità in materia di protezione civile (*Nota* 18 giugno 2007) e i dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati nel quadro della gestione dell'anagrafe della popolazione residente (*Nota* 21 giugno 2007).

Un ulteriore aspetto di valutazione ha riguardato i destinatari delle comunicazioni aventi a oggetto dati sensibili o giudiziari ad opera degli enti locali. È stato così evidenziato che eventuali, ulteriori destinatari del flusso informativo possono essere identificati solo nei limiti delle categorie già indicate nelle corrispondenti schede degli schemi tipo in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico ivi specificate. È stato comunque sottolineato che, ai fini di una corretta applicazione del Codice, l'ente locale, qualora intenda avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di attività istituzionali in *cd.* "*outsourcing*", deve designare tali soggetti quali responsabili del trattamento (art. 29 del Codice). In tal caso, poiché la trasmissione di dati personali a un soggetto designato responsabile del trattamento non costituisce una comunicazione ai sensi del citato art. 4, comma 1, lett. *l*), del Codice, non occorre riportare tale indicazione nello schema di regolamento (*Nota* 15 ottobre 2007).

Un caso particolare ha poi riguardato il trattamento di dati personali effettuato dalle farmacie comunali nell'ambito delle attività di prenotazione presso il competente centro unico di prenotazione (cup) delle prestazioni sanitarie. È stato evidenziato che si tratta di una funzione istituzionale che attiene non alle strutture comunali, bensì alle regioni. Queste ultime, infatti, si possono avvalere delle farmacie aperte al pubblico per attuare le prenotazioni di prestazioni specialistiche per via informatica tramite il cup, nel caso ne ravvisino la necessità (*v.* art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371). In particolare, i dati immessi nella banca dati relativa ai cup sono gestiti dalle singole aziende sanitarie, come è stato espressamente rappresentato nello schema-tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome (*cfr.* scheda n. 8 dell'allegato B dello schema-tipo citato), sul quale il Garante ha espresso parere positivo il 13 aprile 2006 (*cfr. Relazione* 2005, p. 21 [doc. *web* n. 1272225]). In relazione a tali profili, è stato quindi fatto presente al comune di espungere il riferimento al trattamento in questione dallo schema di regolamento (*Nota* 21 dicembre 2007).

Con specifico riferimento alle province, il Garante è stato interpellato in ordine ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalla consigliera o dal consigliere di parità. A tale proposito, è stato rappresentato che la provincia, nei limiti e in considerazione delle competenze ad essa attribuite dalla legge, può avvalersi dello schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale –sul quale il Garante ha espresso parere favorevole il 28 febbraio 2007 [doc. *web* n. 1409015]– e che prevede espressamente, nella scheda n. 12, il trattamento di dati sensibili e giudiziari finalizzato, tra l'altro, a "garantire le pari opportunità" (art. 112, comma 2, lett. *b*), del Codice). Nell'ipotesi in cui i tipi di dati personali trattati e le operazioni su di essi eseguibili, siano pienamente conformi a quelli individuati nella citata scheda n. 12 del predetto schema di regolamento, non si rende necessario chiedere il parere specifico ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice (*Nota* 24 ottobre 2007).

Taluni consorzi e autorità d'ambito territoriale si sono rivolti al Garante presentando richieste di parere su schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in considerazione della loro particolare conformazione istituzionale. Ad essi si è ritenuto applicabile il regime previsto per gli enti locali e, quindi, la possibilità di fare riferimento ai sopra citati schemi tipo di regolamento predisposti per comuni, comunità montane e province laddove effettuino il trattamento di dati personali in qualità di titolari autonomi del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. *f*),